

Il disegno di legge in materia di reati agroalimentari

COSTANZA FENYES

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I reati contro la salute e l'incolumità del consumatore. – 3. Le frodi alimentari. – 4. Brevi cenni sulle modifiche alle norme del codice di procedura penale. – 5. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche da reato agroalimentare.

1. Premessa.

Il 1° dicembre 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che reca “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”¹, come elaborato dalla Commissione presieduta dal dott. Gian Carlo Caselli, istituita con decreto del Ministro della Giustizia del 20 aprile 2015, che propone un intervento di riforma sull'intero complesso delle fonti.

All'origine dell'incarico alla Commissione Caselli vi era, in primo luogo, l'esigenza di estendere la tutela della salute del consumatore finale del prodotto alimentare e garantire una maggiore trasparenza nell'informazione sul prodotto di cui il consumatore stesso è destinatario, adeguando il sistema normativo alla modernità delle tecniche di produzione alimentare, nonché agli interventi della normativa europea.

Vi era inoltre la necessità di introdurre nell'ordinamento strumenti idonei a contrastare l'attività illecita organizzata nel settore agroalimentare, oggi diffusa, che rischia di compromettere il valore del patrimonio agroalimentare nazionale, elemento costitutivo dell'identità e della cultura del territorio.

Per tali ragioni il disegno di legge propone, in particolare, il riordino ed il rafforzamento della tutela penale, dotata di efficacia generalpreventiva (quanto mai essenziale in quest'ambito), l'inserimento di inedite fattispecie criminose, nonché l'estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'impresa alimentare ai sensi della Legge n. 231/2001.

Tali interventi sembrano saldamente guidati dai principi di legalità, determinatezza e offensività.

¹ Si veda il testo del disegno di legge su <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00967591.pdf>.

Molte sono le novità proposte dal disegno di legge. Veniamo ad illustrare le più rilevanti, riservandoci di approfondire le riflessioni al momento, auspicabilmente vicino, della conversione in legge.

2. I reati contro la salute e l'incolumità del consumatore.

Il disegno di legge si propone di anticipare ed estendere la tutela della salute del consumatore, mediante l'inserimento di nuove fattispecie criminose, la razionalizzazione della disciplina della materia, il riordino dei rapporti tra codice penale e leggi speciali (in particolare la legge n. 283/1962).

In primo luogo la nuova legge modificherebbe le rubriche del Titolo VI del Libro II del codice penale, superando la distinzione tra "delitti di comune pericolo mediante violenza" (capo I) e "delitti di comune pericolo mediante frode" (capo II) proponendo quella tra "delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica" (capo I) e "delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti e dei medicinali" (capo II), precisando così, sin dalla rubrica l'intento ed il contenuto del capo.

Nell'ambito del capo II, rimarrebbe, con qualche lieve modifica, la previsione della fattispecie di cui all'art. 439 c.p. (*Avvelenamento di acque e di alimenti*); seguirebbe l'introduzione dell'art. 439 bis, *Contaminazione o corruzione di acque o di alimenti*, che punisce chiunque contamina o corrompa acque o alimenti destinati al consumo pubblico o di una collettività, rendendoli concretamente pericolosi per la salute pubblica.

Tra le novità di maggior rilievo sotto il profilo della razionalizzazione della disciplina in materia, vi è la nuova formulazione dell'art. 440 c.p., che sarebbe integralmente riscritto, a cominciare dalla rubrica: "*Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti*"². Detta norma includerebbe le fattispecie oggi previste e divise in tre articoli (440, 442 e 444 c.p.) ed avrebbe una fondamentale funzione di chiarimento del rapporto tra norma del codice e legge speciale, già di fatto esistente. Per meglio comprenderla, occorre accostare le norme di cui agli artt. 440 c.p. e 5 l. n. 283/1962, come eventualmente riformate dal disegno di legge in esame.

L'art. 440 c.p. prevede delitti di pericolo concreto: la nuova norma precisa espressamente la necessità che si verifichi il concreto pericolo di offesa del bene salute del consumatore.

L'art. 5 l. n. 283/1962³, nel disegno di legge, prevede quattro fattispecie di natura diversa.

² Art. 440 c.p.: "*Chiunque produce, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano, ovvero contraffatti o adulterati, ponendo concretamente in pericolo la salute pubblica nella consumazione del prodotto, è punito con la reclusione da due a otto anni*".

³ Oggi probabilmente rappresenta la norma di maggiore applicazione in ambito di reati agroalimentari (unitamente all'art. 6 della stessa legge), e, come attualmente formulata, sancisce il divieto di "*impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere*".

Le condotte alternative di *importazione, esportazione, preparazione, produzione, distribuzione o vendita di alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano*, se commesse con dolo, nell'ambito della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso, configurano il delitto di pericolo astratto di cui al primo comma dell'art. 5; se commesse per colpa nell'ambito della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso o con dolo nel commercio al dettaglio, configurano la fattispecie contravvenzionale di cui, rispettivamente, al terzo e quarto comma; se commesse per colpa, nel commercio al dettaglio, l'illecito amministrativo di cui al quinto comma.

Come è evidente, la natura degli illeciti di cui all'art. 5 l. n. 283 del 1962 è determinata secondo un criterio di gradualità dell'offesa, necessariamente applicato per regolare l'opportuna anticipazione della tutela della salute del consumatore, rispetto a quella fornita dalla norma codicistica, con la previsione di illeciti di rischio o di prevenzione⁴.

Nell'ambito della legge speciale richiamata, il disegno di legge inserisce una norma definitoria, l'art. 5-*bis*, che utilmente prevede cosa debba intendersi per alimenti "*non sicuri*", "*pregiudizievoli per la salute*" o "*inadatti al consumo umano*".

Il disegno di legge si propone inoltre di introdurre una nuova fattispecie, che punisce una condotta fino ad oggi non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice in materia: l'omesso ritiro di alimenti pericolosi (all'art. 442 c.p.⁵). La clausola di riserva "*Fuori dei casi di concorso nel reato previsto dall'art. 440 c.p.*" serve a chiarire il rapporto tra le due norme: l'art. 442 c.p. prevede la condotta omissiva dolosa, punita anche allo scopo di prevenire le più gravi condotte di cui all'art. 440 c.p.

Come affermato nelle Linee guida per lo schema di disegno di legge in esame, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 442 c.p. è il pericolo per la consumazione dell'alimento, *quale presupposto imprescindibile di un obbligo di agire che attinga alla sanzione penale, per definizione massimamente invasiva*⁶.

per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; in cattivo stato di conservazione; con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego; che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. La violazione di detto divieto dà luogo ad una fattispecie contravvenzionale punita come indicato nell'art. 6 della stessa legge n. 283/1962.

⁴ Si veda, per un approfondimento, M. DONINI, *Il Progetto 2015 della Commissione Caselli per la riforma dei reati agroalimentari e contro la salute pubblica. Le linee di politica criminale*, in riv. *Diritto agroalimentare*, n. 2/2016 e in www.penalecontemporaneo.it

⁵ Art. 442 c.p.: "*Fuori dei casi di concorso nel reato previsto dall'art. 440 c.p., è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l'operatore del settore alimentare che, essendo venuto a conoscenza della pericolosità per il consumo degli alimenti da lui detenuti o alienati, omette: a) di provvedere, ove possibile, al ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori; b) di informare immediatamente l'autorità competente. Alla stessa pena soggiace l'operatore del settore alimentare che non osserva i provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al comma primo.*"

⁶ V. Linee guida per lo schema di disegno di legge recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" del 14.10.2015, a cura della Commissione Caselli, su www.penalecontemporaneo.com.

All'art. 444 c.p. si propone di inserire la fattispecie di *Informazioni commerciali ingannevoli pericolose*⁷, assecondando così l'esigenza primaria, avvertita anche su impulso della normativa europea, di assicurare la corretta e trasparente informazione sulle qualità e caratteristiche del prodotto alimentare, a tutela della sicurezza nel consumo.

Un'altra rilevante novità sarebbe l'introduzione dell'art. 445 bis c.p., il *Disastro sanitario*, che punisce con la reclusione da sei a diciotto anni il soggetto che cagioni per colpa, con la condotta dolosa di cui agli artt. 439 bis, 440, 441, 442, 443, 444 e 445, *la lesione grave o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone*.⁸

Come si nota, l'evento è indicato in termini numerici, tassativi e determinati. L'evento lesione grave o morte di tre o più persone costituisce la dimostrazione del verificarsi di un pericolo più diffuso e vasto e serve a tipizzare il fatto definito come *disastro*⁹.

È da accogliere con favore la fissazione di parametri concreti che definiscono la fattispecie di disastro, con una tecnica legislativa ben distante da quella che descrive il disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), nella norma di recente introduzione.

3. Le frodi alimentari.

L'intervento riformatore proposto dal disegno di legge nel settore di disciplina delle frodi alimentari specifica gli interessi centrali tutelati dalle norme in materia: la salvaguardia del consumatore che deve conoscere le caratteristiche di qualità dell'alimento di cui è destinatario, nonché la tutela del valore del patrimonio agroalimentare sotto il profilo dell'identità del prodotto quale espressione del territorio d'origine e di produzione.

Al fine di precisare il bene giuridico di riferimento, il disegno di legge propone di denominare il Titolo VIII del Libro II "Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio *ed il patrimonio agroalimentare*" e di introdurre un nuovo capo II bis denominato "Delle frodi in commercio di prodotti alimentari".

Le fattispecie previste dal nuovo capo II bis prevedono e puniscono condotte effettivamente capaci di indurre in errore il consumatore, poste in essere con la finalità di inganarlo.

⁷ Art. 444 c.p.: "Chiunque, al di fuori degli artt. 440, 441, 442, 443 e dell'art. 5, comma 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo concreto per la salute pubblica, è punito con la reclusione da uno a quattro anni."

⁸ Il nuovo art. 5 della legge n. 283/1962 prevede, al sesto comma, che si applichi l'art. 445 bis c.p., anche quando il disastro sanitario si verifichi a seguito delle fattispecie dolose commesse nell'ambito della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso, di cui al primo e secondo comma dello stesso art. 5.

⁹ Sarà interessante approfondire un profilo sollevato dalle stesse Linee Guida redatte dalla Commissione Caselli, la quale afferma che le lesioni o la morte di tre o più persone dovranno necessariamente concorrere con il delitto di disastro ("il disastro sanitario non assorbe le lesioni o le morti individuali perché non ne richiede la prova, di regola. È fattispecie di pericolo, non c'è bis in idem."). Ciò desta delle perplessità in ordine alla natura dell'evento lesioni o morte come elemento costitutivo del reato di disastro, alla quale dovrebbe conseguire l'applicazione della disciplina del reato complesso, ex art. 84 c.p. Sul punto si veda anche S. CORBETTA, *Brevi note a margine del progetto di riforma dei delitti alimentari contro la salute pubblica*, in *Diritto Penale e Processo* n. 11/2015.

L'art. 516 c.p., *Frode in commercio di prodotti alimentari*¹⁰, è fattispecie generica e sussidiaria rispetto alle successive previste dagli artt. 517 e 517 *quater* c.p. L'art. 517 c.p. è speciale per la particolare modalità della condotta sanzionata, ossia la *vendita di alimenti con segni mendaci*.

Tale norma intende tutelare non più e non tanto il bene economia, ma, come precisato nelle citate Linee Guida, la fiducia del consumatore, che acquista il prodotto per le sue qualità e caratteristiche, tra cui l'origine e la provenienza *geografica*, su cui la norma pone l'accento.

La disciplina della fattispecie fa necessariamente riferimento alle leggi speciali e alla normativa europea in materia di etichettatura, essenziale per la tutela del diritto del consumatore ad un'informazione corretta e trasparente sul prodotto alimentare. A tal proposito, si segnala la recente emanazione del decreto legislativo n. 231 del 15 dicembre 2017, pubblicato l'8.2.2018, che entrerà in vigore il 9.5.2018, di attuazione del regolamento europeo n. 1169/2011 sull'etichettatura alimentare¹¹.

Segue l'art. 517-*quater* c.p., speciale rispetto all'art. 516 c.p. poiché si occupa dell'ipotesi di contraffazione di un particolare tipo di prodotto alimentare: quello *a denominazione protetta*. Si propone l'incriminazione anche di condotte antecedenti rispetto alla consegna del prodotto al consumatore, quali la introduzione nel territorio dello stato in custodia o deposito doganale, la spedizione in transito, l'esportazione, il trasporto e la detenzione per la vendita.

Il disegno di legge propone, con riguardo alle fattispecie di frode alimentare, un generale aumento delle pene, rispetto al quale è coerente (e costituisce il culmine) il trattamento sanzionatorio previsto per l'inedita fattispecie di *agropirateria*, di cui si propone l'introduzione all'art. 517-*quater*.1 c.p., che punisce *chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516 e 517*, con la pena da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 75.000 euro; *se commette alcuno dei fatti di cui all'art. 517-*quater**, con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro.

L'intento della norma, che punisce una condotta monosoggettiva, è contrastare i fenomeni di criminalità organizzata e sistematica nel settore delle frodi agroalimentari, non riconducibili (per mancanza di stabilità e permanenza dell'organizzazione, o per ragioni di

¹⁰ Art. 516 c.p.: "Fuori dei casi di cui all'art. 517, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro."

¹¹ V. il testo su www.gazzettaufficiale.it; le principali novità sono sintetizzate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico al link seguente: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/industria-alimentare/etichettatura-alimentare>.

difficoltà probatorie in merito alla sussistenza di un vincolo associativo) alle fattispecie di cui agli artt. 416 e 416-*bis* c.p.

È previsto, infine, l'inserimento dell'art. 518-*bis* c.p. che prevede una serie di pene accessorie, ulteriori rispetto a quelle elencate nell'art. 517-*quater*.¹, da applicarsi a seguito di condanna per il delitto di agropirateria, nonché per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* c.p.

4. Brevi cenni sulle modifiche alle norme del codice di procedura penale.

Il disegno di legge propone di apportare alcune modifiche alle norme processuali, in particolare in materia di ricerca della prova e di attività di indagine.

La riforma interverrebbe a colmare la lacuna dell'ordinamento relativa alla mancata previsione di una disciplina di procedura penale dell'attività di prelievo e campionamento di sostanze alimentari¹².

¹² A proposito del prelievo di campioni, si veda, in particolare, il vigente art. 1 della l. n. 283/1962, il quale prevede, al primo comma, che "Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smerciano o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto". Nei commi successivi la norma disciplina luoghi, tempi e modalità dello svolgimento delle analisi. L'art. 3 della stessa legge stabilisce che le ispezioni ed i prelievi di campioni siano effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale; tali soggetti, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. È interessante notare come un'attività di natura amministrativa, di prevenzione degli illeciti (e non ancora di repressione degli stessi) sia definita come attività di polizia giudiziaria. Tale funzione è da ritenersi anticipatamente attribuita allo scopo di assicurare l'acquisizione di prove fondamentali per l'ipotesi in cui all'esito delle analisi di laboratorio emergano irregolarità seguite dall'iscrizione di una notizia di reato. Alla natura di attività di polizia giudiziaria consegue la previsione di garanzie che si attivano già in questa fase, a tutela del diritto di difesa dell'*interessato* (soggetto nei cui confronti potrebbero sorgere indizi di reato in conseguenza dei risultati delle analisi).

Per tale ragione è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza 10 ottobre 1990, n. 434, a dichiarare illegittimo l'art. 1 della legge speciale del 1962 nella parte in cui non prevedeva l'avviso all'*interessato* in caso di sostanza deperibile.

La disciplina degli avvisi è attualmente prevista dall'art. 223 delle disp. att. c.p.p. che recepisce entrambe le esigenze della fase: efficacia dell'accertamento e salvaguardia del diritto di difesa dell'*interessato*. In presenza di campioni per i quali non è prevista la revisione, la norma impone il preavviso all'*interessato* del giorno, dell'ora e del luogo ove le analisi verranno effettuate, in modo che possa partecipare eventualmente assistito da un consulente tecnico; in caso di analisi di campione di sostanza non deperibile, ove sia possibile la revisione, non è dovuto l'avviso all'*interessato* delle prime operazioni di analisi, che saranno "atto a sorpresa". All'*interessato* dovrà essere notificato il risultato, a seguito del quale potrà, entro 15 giorni, domandare la revisione. Della data e del luogo della revisione è dato avviso almeno tre giorni prima e l'*interessato* potrà presenziare con l'assistenza del proprio difensore eventualmente nominato e di un consulente tecnico.

In mancanza degli avvisi garantiti, l'attività di analisi è nulla ed il verbale inutilizzabile. Si tratta di nullità a regime intermedio, anche rilevabile d'ufficio. Generalmente accade che sia eccepita in sede di riesame del sequestro.

Il disegno di legge propone qualche precisazione nella disciplina prevista all'art. 223 disp. att. c.p.p., in particolare aggiungendo la necessità del preavviso non solo nei casi di campioni per i quali non sia prevista la revisione, ma anche "se per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi".

Sarebbe aggiunto inoltre il comma 3-*bis*, in cui si afferma che l'esito delle analisi dei campioni è da ritenersi prova atipica ex art. 189 c.p.p., con la conseguente necessità di una valutazione in concreto da parte del Giudice riguardo all'idoneità per l'accertamento dei fatti.

Detta attività ha rilievo fondamentale in ragione del fatto che i risultati delle analisi di laboratorio dei campioni di sostanze alimentari rappresentano la prova principe nell'ambito dei procedimenti penali relativi ad illeciti agroalimentari.

A tal riguardo, il disegno di legge propone l'introduzione dei commi *2-bis* e *2-ter* all'art. 246 c.p.p. in tema di ispezione. Proprio al fine di tutelare le indagini, si afferma che l'attività di prelievo e campionamento è da considerarsi atto a sorpresa, in relazione al quale si applica la disciplina di cui all'art. 364 quinto comma, secondo periodo c.p.p.

Inoltre, con la modifica dell'art. 354 c.p.p. si prevede espressamente, tra gli atti urgenti effettuabili d'iniziativa della polizia giudiziaria, il prelievo di campioni rappresentativi del prodotto alimentare.

All'art. 266 comma 1 c.p.p. si prevede l'ammissibilità dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o altre forme di telecomunicazione, già consentita nei procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 444, 473, 474, 515, 516 e 516-*quater* c.p., anche nei procedimenti relativi agli illeciti previsti all'art. 5 della l. n. 283/1962.

Infine, il disegno di legge propone l'introduzione di un nuovo caso di incidente probatorio, nell'ipotesi di perizia che comporti attività di analisi di alimenti in giudiziale sequestro ancorché non deperibili.

5. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche da reato agroalimentare.

Il Titolo III del disegno di legge ha ad oggetto una nuova disciplina della responsabilità amministrativa degli enti collettivi derivante da reato agroalimentare¹³.

L'intervento ha funzionalità di prevenzione degli illeciti alimentari e si sviluppa in due direzioni: l'incremento delle fattispecie di reato-presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica; la previsione di un modello di organizzazione *ad hoc* per l'ente qualificato come impresa alimentare, idoneo a prevenire condotte illecite ed escludere la responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui si verificano.

In primo luogo sono inseriti tra i reati presupposto i delitti contro la salute (oggi assenti), oltre ai delitti di frode in commercio di prodotti alimentari, come eventualmente riformati.

Quanto al modello di organizzazione, lo stesso è precisamente delineato per punti dal nuovo art. 6-*bis* d.lgs. n. 231/2001, ed è considerato *ex lege* idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa dell'impresa, con la conseguente esclusione di una valutazione in concreto da parte del Giudice.

¹³ Sul tema, nonché sulla nuova disciplina della delega di funzioni, che sarebbe introdotta con l'art. 1-*bis* della l. n. 283/1962, si veda C. CUPELLI, *La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi*, in *Diritto Agroalimentare*, 1/2016.

La nuova disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche è coerente con l'intervento riformatore complessivo, che appare rappresentare il risultato di un rigoroso e ragionevole bilanciamento tra esigenze di prevenzione e repressione dei reati agroalimentari e garanzie del singolo produttore e dell'impresa alimentare, sotto il profilo della gestione del rischio, degli strumenti di precauzione e della corretta distribuzione delle responsabilità.